



Decreto Dirigenziale n. 1234 del 01/12/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO DI "PROSECUZIONE E RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE ATTIVITA' DI CAVA - SITA IN LOCALITA' PIANZANO DEL COMUNE DI AVELLA (AV) - L.R. 14/2008" - PROPOSTO DA IMPRESA ESTRATTIVA ANDREA CRISCI DEI F.LLI CRISCI S.A.S.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs. 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

CHE in adempimento della direttiva 2009/147/CE e, in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08/09/1997 n. 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 1216 del 23/03/2001 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97;

CHE con successivo D.P.R. 12/03/2003, n. 120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato D.P.R. n. 357/97;

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

CHE, pertanto, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e quella di Valutazione di Incidenza - secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, che ha sostituito il citato art. 5 del D.P.R. n. 357/97 - sono svolte dai Tavoli Tecnici e si concludono con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A., la V.A.S. e la V.I.;

CONSIDERATO

CHE con istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale acquisita al prot. regionale n. 587839 del 01/07/2009, l'**IMPRESA ESTRATTIVA ANDREA CRISCI DEI F.LLI CRISCI S.A.S.**, con sede legale alla via Rossini, 27 – Baiano (AV), ha trasmesso la documentazione relativa al progetto di **"Prosecuzione e ricomposizione ambientale attività di cava - sita in località Pianzano del Comune di Avella (AV) - L.R. 14/2008"**;

RILEVATO

CHE, nella seduta tenutasi in data 28/10/2010, la Commissione V.I.A, alla luce dell'istruttoria svolta dal Tavolo Tecnico Tematico III Cave, ha deciso di **escludere** il progetto in parola dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione che nel progetto che sarà eventualmente approvato dal Settore Provinciale Genio Civile di Avellino, siano apportate le prescrizioni di seguito riportate:

1. con riferimento alle previste operazioni di tombamento per il raccordo morfologico ed altimetrico delle superfici di piazzale di cava e per le operazioni di apposizione di terreno vegetale sui singoli gradoni a farsi, prevedere il rispetto delle disposizioni stabilite dagli articoli 183 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. Ambiente n. 186/2006 (che integra il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998).

2. nel caso di materiale proveniente dall'esterno, si faccia ricorso esclusivamente alle tipologie di materiale espressamente previste dalle Norme di Attuazione del Piano Regionale per le Attività Estrattive, che siano acquisite presso imprese espressamente autorizzate al loro trattamento e che siano state sottoposte alla determinazione del test di cessione ai sensi dell'allegato 3 del D.M. Ambiente n. 186/2006, per assicurare che vengano utilizzati materiali inerti, e materiali privi di elementi tossico-nocivi e/o di metalli pesanti (le cui concentrazioni superino i limiti previsti dalla normativa vigente), al fine di evitare fenomeni di percolazione e/o di inquinamento da elementi tossico-nocivi e da metalli pesanti;
3. le scarpate dei gradoni a farsi – data la tendenza alla sub-verticalità che presentano a seguito delle previsioni di progetto - siano realizzate con un angolo di inclinazione che sia effettivamente di 45° (al massimo 50°) di inclinazione, ciò al fine di garantire efficaci interventi di recupero morfologico-vegetazionale, che saranno attuati mediante operazioni di idrosemina;
4. in relazione alla destinazione finale per usi agricoli prescelta per l'area del piazzale di cava, prevedere la rimozione integrale di tutti gli immobili (uffici e depositi) ed impianti attualmente presenti, e conseguentemente la realizzazione, nell'intera area del piazzale di cava, di operazioni di idrosemina e di piantumazione di essenze arbustive-arboree autoctone coerenti con la fascia fitoclimatica dell'area di progetto, a meno che non vengano prodotti gli elementi documentali che attestino la compatibilità urbanistica degli immobili con la destinazione prevista dallo strumento urbanistico vigente nel Comune di Avella;
5. prevedere la redazione degli elaborati progettuali relativi alla rappresentazione delle sezioni del progetto di recupero ambientale previsto per la rinaturalizzazione dell'area del piazzale di cava;
6. con riferimento alle previste piantumazione di essenze erbacee, arbustive ed arboree, predisporre un programma di monitoraggio e controllo, che consenta di verificare il grado di attecchimento delle piantumazioni, nonché il processo di sviluppo delle essenze, al fine di accertare eventuali fallanze ed intervenire tempestivamente per la loro sostituzione e per predisporre le opportune azioni necessarie ad assicurare loro uno sviluppo fisiologico;
7. in relazione alle operazioni di apposizione di terreno vegetale sulle superfici piane, al fine di consentire i successivi interventi di piantumazione e idrosemina, prevedere che lo stoccaggio del materiale da utilizzare venga effettuato in maniera tale da garantire la conservazione delle caratteristiche umiche del terreno, significativamente rilevanti per l'attecchimento delle essenze da impiantare;
8. predisporre un crono-programma dei lavori a farsi che definisca in maniera perentoria la durata del progetto e preveda l'indicazione dei termini temporali per le singole fasi delle lavorazioni in cui è stato suddiviso ogni singolo lotto degli interventi. Tale crono-programma dovrà prevedere anche la tempistica per l'attività di monitoraggio e controllo delle fitocenosi predisposte ai fini del recupero ambientale;

CHE l'IMPRESA ESTRATTIVA ANDREA CRISCI DEI F.LLI CRISCI S.A.S. ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie determinate - come da D.G.R.C. n. 916 del 14/07/2005 - in € 90,00 sulla base del costo complessivo del progetto, pari a € 180.972,00;

RITENUTO

DI dover provvedere all'emissione del decreto di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA la delibera di G. R. n. 426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

Di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di **“Prosecuzione e ricomposizione ambientale attività di cava - sita in località Pianzano del Comune di Avella (AV) - L.R. 14/2008”** proposto dall'**IMPRESA ESTRATTIVA ANDREA CRISCI DEI F.LLI CRISCI S.A.S.**, a condizione che nel progetto che sarà eventualmente approvato dal Settore Provinciale Genio Civile di Avellino, siano apportate le prescrizioni di seguito riportate:

1. con riferimento alle previste operazioni di tombamento per il raccordo morfologico ed altimetrico delle superfici di piazzale di cava e per le operazioni di apposizione di terreno vegetale sui singoli gradoni a farsi, prevedere il rispetto delle disposizioni stabilite dagli articoli 183 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. Ambiente n. 186/2006 (che integra il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998).
2. nel caso di materiale proveniente dall'esterno, si faccia ricorso esclusivamente alle tipologie di materiale espressamente previste dalle Norme di Attuazione del Piano Regionale per le Attività Estrattive, che siano acquisite presso imprese espressamente autorizzate al loro trattamento e che siano state sottoposte alla determinazione del test di cessione ai sensi dell'allegato 3 del D.M. Ambiente n. 186/2006, per assicurare che vengano utilizzati materiali inerti, e materiali privi di elementi tossico-nocivi e/o di metalli pesanti (le cui concentrazioni superino i limiti previsti dalla normativa vigente), al fine di evitare fenomeni di percolazione e/o di inquinamento da elementi tossico-nocivi e da metalli pesanti;
3. le scarpate dei gradoni a farsi – data la tendenza alla sub-verticalità che presentano a seguito delle previsioni di progetto - siano realizzate con un angolo di inclinazione che sia effettivamente di 45° (al massimo 50°) di inclinazione, ciò al fine di garantire efficaci interventi di recupero morfologico-vegetazionale, che saranno attuati mediante operazioni di idrosemina;
4. in relazione alla destinazione finale per usi agricoli prescelta per l'area del piazzale di cava, prevedere la rimozione integrale di tutti gli immobili (uffici e depositi) ed impianti attualmente presenti, e conseguentemente la realizzazione, nell'intera area del piazzale di cava, di operazioni di idrosemina e di piantumazione di essenze arbustive-arboree autoctone coerenti con la fascia fitoclimatica dell'area di progetto, a meno che non vengano prodotti gli elementi documentali che attestino la compatibilità urbanistica degli immobili con la destinazione prevista dallo strumento urbanistico vigente nel Comune di Avella;
5. prevedere la redazione degli elaborati progettuali relativi alla rappresentazione delle sezioni del progetto di recupero ambientale previsto per la rinaturalizzazione dell'area del piazzale di cava;
6. con riferimento alle previste piantumazione di essenze erbacee, arbustive ed arboree, predisporre un programma di monitoraggio e controllo, che consenta di verificare il grado di attecchimento delle piantumazioni, nonché il processo di sviluppo delle essenze, al fine di accertare eventuali fallanze ed intervenire tempestivamente per la loro sostituzione e per predisporre le opportune azioni necessarie ad assicurare loro uno sviluppo fisiologico;
7. in relazione alle operazioni di apposizione di terreno vegetale sulle superfici pianeggianti, al fine di consentire i successivi interventi di piantumazione e idrosemina, prevedere che lo stoccaggio del materiale da utilizzare venga effettuato in maniera tale da garantire la conservazione delle

caratteristiche uniche del terreno, significativamente rilevanti per l'attecchimento delle essenze da impiantare;

8. predisporre un crono-programma dei lavori a farsi che definisca in maniera perentoria la durata del progetto e preveda l'indicazione dei termini temporali per le singole fasi delle lavorazioni in cui è stato suddiviso ogni singolo lotto degli interventi. Tale crono-programma dovrà prevedere anche la tempistica per l'attività di monitoraggio e controllo delle fitocenosi predisposte ai fini del recupero ambientale;

CHE l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.

DI inviare il presente atto:

- all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- al soggetto proponente **IMPRESA ESTRATTIVA ANDREA CRISCI DEI F.LLI CRISCI S.A.S.** - che dovrà restituirne una copia datata e sottoscritta dal legale rappresentante - presso la propria sede legale sita alla Via Rossini, 27 – Baiano (AV).

DI trasmettere il presente atto al competente Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, al Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Rauci Luigi